

Il Comune non paga i danni se chi è caduto a causa di una buca conosceva il dissesto

di FRANCESCO MACHINA GRIFEO

Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore)

Giovedì, 28 Febbraio 2019

Scendendo dalla propria auto, parcheggiata nella residenziale via della Balduina a Roma, era caduta in una buca e si era fatta male. Forse era uscita di corsa, come sostenuto dal comune di Roma, o forse no, come dedotto dalla ricorrente che aveva semplicemente affermato di aver guardato avanti e non per terra, dovendo attraversare la strada. Fatto sta che l' infortunata ha provato e riprovato a chiedere il risarcimento del danno alla amministrazione capitolina ma alla fine ha ottenuto soltanto una condanna per lite temeraria. A mettere il suggello a una storia a un tempo paradossale ed esemplare, è stata la Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 5725 di ieri , che non solo ha rigettato il ricorso (per revocazione) della donna ma l' ha anche condannata a pagare una sanzione aggiuntiva di mille euro.

Ricapitolando, la ricorrente ha avuto torto davanti al giudice di pace (in primo grado) e dinanzi al Tribunale di Roma (in appello). Entrambe le decisioni infatti hanno attribuito valore «confessorio», e dunque contrario alle stesse istanze proposte, ad alcune dichiarazioni rese in giudizio. Secondo la ricorrente infatti: «il sinistro era avvenuto in pieno giorno, con visibilità buona»; "io guardavo la strada", si è poi giustificata per non aver individuato la voragine nell' asfalto; "nessun ostacolo impediva la visione dei luoghi", ha correttamente aggiunto; "via Balduina è piena di buche", ha infine concluso laconicamente. Affermazioni che nella decisione del Tribunale diventano: è responsabile in quanto «nella fretta di scendere dalla propria auto non aveva visto la buca, pur conoscendo bene lo stato del tratto di strada in questione».

Non soddisfatta, la cittadina dell' Urbe ha proposto ricorso per revocazione sostenendo che vi fosse stato un «errore di percezione» da parte del giudice. Ottenuto l' ennesimo rigetto da parte del Tribunale, è partito il ricorso in Cassazione. A questo punto i giudici di legittimità non ci hanno visto più e hanno censurato duramente l' accanimento processuale da parte della automobilista. Per la Suprema corte infatti le censure sollevate «devono ritenersi tanto erronee da non essere compatibili con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l' accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti e, dall' altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie».

«In tale contesto - conclude enfaticamente la decisione - questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell' abuso dello strumento giudiziario, proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione e consentire l' accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti». Da qui la esemplare condanna aggiuntiva a pagare mille euro, una cifra «pari all' incirca alla metà del massimo dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa».